



**COMUNE DI POLIGNANO A MARE**  
Area Metropolitana di Bari

**AREA I**

**Sezione Tributi**

**Regolamento per l'applicazione  
dell'Imposta di Soggiorno**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n.14 del 17/05/2023*

## INDICE

- Articolo 1 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 - Soggetto passivo
- Articolo 3 - Esenzioni
- Articolo 4 - Misura dell'imposta
- Articolo 5 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta
- Articolo 6 - Versamenti dell'imposta
- Articolo 7 - Controllo e accertamento dell'imposta
- Articolo 8 - Sanzioni
- Articolo 9 - Riscossione coattiva
- Articolo 10 - Rimborsi
- Articolo 11 - Contenzioso
- Articolo 12 - Tavolo del Turismo
- Articolo 13 - Funzionario Responsabile di imposta
- Articolo 14 - Disposizioni finali

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola l'imposta di soggiorno, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i..
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Polignano a Mare. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone, anche all'aperto, così come classificate nella legislazione vigente: alberghi, motels, villaggi alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi dimora storica – residenza d'epoca, alberghi centro benessere, residenze turistiche o residence, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
4. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili ad uso abitativo utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i..

## **Articolo 2**

### **SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e in altre tipologie ricettive nonché negli immobili utilizzati per le locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del presente regolamento, ubicati sul territorio comunale e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Polignano a Mare.
2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli adempimenti previsti dalle legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive e di altre tipologie ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi, definite dal suddetto art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., così come convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, di immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio comunale.

## **Articolo 3**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. minori entro il quattordicesimo anno di età e gli ultraottantenni;
  - b. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;

- c. i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà e/o lo scambio con altri soggetti proprietari per lo stesso periodo;
  - d. il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
  - e. le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
  - f. gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;
  - g. i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;
  - h. i familiari e/o gli affini o comunque gli accompagnatori di degenti presso le strutture sanitarie situate in Comuni limitrofi a Polignano a Mare; l'esenzione è riconosciuta esclusivamente per il periodo di ricovero e in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - i. gli ospiti delle strutture ricettive in occasione di eventi organizzati dal Comune di Polignano a Mare; si intendono per ospiti: quelli i cui posti letti siano stati messi a disposizione gratuitamente dalle strutture ricettive o i cui costi di pernottamento siano a carico del Comune di Polignano a Mare o eventualmente degli sponsor delle stesse manifestazioni/eventi; l'esenzione è riconosciuta esclusivamente limitatamente a due giorni antecedenti l'inizio l'evento fino al giorno successivo al termine dello stesso;
  - j. i soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposta l'indennità di accompagnamento dall'INPS o inabilità totale dall'INAIL e gli eventuali accompagnatori in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  - k. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui al precedente comma, lettere b), c), d), e), f), k), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ed utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune, ovvero, in alternativa, idonea documentazione attestante la sussistenza del presupposto previsto per l'esenzione dal pagamento dell'imposta;
  - per le ipotesi di cui al precedente comma, lettere h) e j), idonea certificazione attestante l'invalidità ovvero certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
  - per l'ipotesi di cui al precedente comma, lett. g), convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
  - per l'ipotesi di cui al precedente comma, lett. i), conservare la fattura emessa a carico del Comune di Polignano a Mare o degli eventuali sponsor, ovvero la documentazione attestante l'obbligo a carico della struttura della messa a disposizione a titolo gratuito dell'alloggio;
  - per le ipotesi di cui al precedente comma, lett. a), non è necessario presentare alcuna documentazione.

#### **Articolo 4**

#### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto anche delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta, secondo i limiti massimi consentiti dalla Legge, sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

3. L'imposta si applica fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nel Comune di Polignano a Mare.
4. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo sette giorni, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.
5. Il Comune di Polignano a Mare comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, di seguito denominati "*gestori*", sono responsabili di tutti i seguenti adempimenti:
  - a. iscrivere la propria attività ricettiva sul portale telematico messo a disposizione dal Comune inserendo anche il codice identificativo di struttura regionale (codice CIS), come previsto dalla L.R. 01/12/2017, n. 49, e s.m.i.;
  - b. indicare sul portale di cui alla precedente lett. a), i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati;
  - c. svolgere tutte le attività inerenti alla gestione della imposta di soggiorno solo ed esclusivamente mediante il portale di cui alla precedente lett. a);
  - d. informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità dell'imposta nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno nel Comune di Polignano a Mare;
  - e. riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA";
  - f. acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'art. 3 del presente regolamento;
  - g. inserire sul portale telematico messo a disposizione dal Comune, entro sette giorni dall'arrivo del soggetto passivo:
    - il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
    - il relativo periodo di permanenza;
    - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
    - il numero di soggetti esenti dal pagamento;
    - l'imposta dovuta;
    - le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.
2. Il gestore è tenuto ad inviare all'Ufficio Tributi, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la comunicazione riepilogativa, relativa al mese precedente, delle presenze e delle eventuali esenzioni e riduzioni, per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.
3. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.
4. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, così come modificati dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180.
5. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 e s.m.i. (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), così come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
6. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

## **Articolo 6**

### **VERSAMENTI DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al responsabile del pagamento dell'imposta individuato nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento. Questi provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Polignano a Mare con le modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile del pagamento dell'imposta individuato nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, non invia al Comune di Polignano a Mare le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui all'art. 3 del presente regolamento, per un periodo di cinque anni.
3. Il responsabile del pagamento dell'imposta individuato nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Propedeutico al versamento mensile è la contestuale comunicazione di cui al precedente art. 5, comma 2.
4. Il versamento può essere effettuato:
  - a. mediante bonifico tramite il sistema bancario;
  - b. mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i.;
  - c. mediante modalità pago PA tramite il portale telematico messo a disposizione del Comune.
5. In caso di imposta da versare inferiore a € 15,00 è data facoltà ai soggetti gestori delle strutture ricettive o dei portali telematici di versare l'imposta dovuta cumulandola con quella del mese successivo. Qualora anche in questo caso l'imposta sia inferiore all'importo minimo è possibile continuare ad effettuare il cumulo dell'imposta con i mesi successivi fino al raggiungimento della somma di € 15,00. Ad ogni buon conto i versamenti relativi all'anno d'imposta dovranno essere effettuati entro il 16 gennaio dell'anno successivo indipendentemente dall'importo minimo previsto.
6. Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e accertamento da parte dei Comuni, i responsabili del pagamento dell'imposta individuati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, sono altresì tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., una dichiarazione cumulativa annuale all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 29/04/2022.

## **Articolo 7**

### **CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i..
2. L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, inclusi le dichiarazioni e i versamenti di imposta effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l'Amministrazione comunale potrà:
  - a. invitare i soggetti passivi e i responsabili del pagamento dell'imposta individuati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
  - b. inviare ai responsabili del pagamento dell'imposta individuati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia locale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva o l'unità immobiliare e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione comunale.

## **Articolo 8 SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del responsabile del pagamento dell'imposta nonché del soggetto passivo d'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del responsabile del pagamento dell'imposta individuato nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, sono punite, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a. per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da €100,00 ad €500,00 euro, oltre all'imposta dovuta per le esenzioni non comprovate;
  - b. per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da €25,00 ad €100,00;
  - c. per l'omessa o errata pubblicazione dei link o url sui portali telematici di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del presente regolamento, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da €25,00 ad €500,00;
  - d. per l'omessa o errata o ritardata pubblicazione da parte del gestore o dell'intermediario del codice identificativo di struttura, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del presente regolamento, con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da €25,00 ad €500,00;
  - e. per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017, integrati dall'art. 180 della Legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020; al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i.;
  - f. per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 6, del presente regolamento, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi dei dati, della Polizia Locale e delle Forze di Polizia, dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, applicando una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto ai sensi dell'art.

4, comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, così come modificati dall'art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c) e d), si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 e s.m.i..

### **Articolo 9 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

### **Articolo 10 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva del procedimento di contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza sia pari o superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque).
4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

### **Articolo 11 CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

### **Articolo 12 TAVOLO DEL TURISMO**

1. E' istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente regolamento, e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
2. Il Tavolo del Turismo predisponde annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo.
3. Il funzionamento del tavolo del turismo è demandato ad apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20/06/2019.

**Articolo 13**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta comunale di soggiorno è nominato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta comunale di soggiorno provvede all'organizzazione dell'attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

**Articolo 14**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate, anche per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di prorogare i termini di cui all'art. 5, commi 1-2 e 3, del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia, nonché le disposizioni dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000 e s.m.i..
3. Il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato a seguito dell'entrata in vigore di norme di legge statali e regionali sopravvenute, nelle more del suo adeguamento. I richiami alle norme statali e regionali contenute nel presente regolamento si intendono fatti secondo il testo vigente al momento della sua applicazione.
4. Il Regolamento previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 30/11/2017 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 09/08/2018 e n. 04 del 13/04/2022, continua a trovare applicazione fino all'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - per la pubblicazione sul portale telematico del federalismo fiscale.
6. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.